

News letter n. 8 – Luglio 2005

TRASPORTO RIFIUTI: ITALIA CONDANNATA

La Sentenza della Corte di Giustizia (Terza Sezione) 9 giugno 2005 ha stabilito che la Repubblica italiana, permettendo alle imprese, in forza dell'art. 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22: – di esercitare la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare senza obbligo di essere iscritte all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti; – di trasportare i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano i 30 chilogrammi e i 30 litri al giorno, senza obbligo di essere iscritte al medesimo Albo, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 12 della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE.

In sostanza, quindi, secondo la Corte, l'Italia va condannata in quanto ha ristretto l'ambito dell'obbligo di iscrizione per le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti. Tale obbligo, infatti, secondo la normativa europea riguarda, senza eccezioni, "gli stabilimenti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto di rifiuti a titolo professionale". La Corte ha chiarito in proposito che esso, quindi, si applica "agli stabilimenti o le imprese che, nell'ambito delle loro attività, provvedono in via ordinaria e regolare al trasporto di rifiuti, a prescindere dal fatto che tali rifiuti siano prodotti da terzi o da esse stesse. Non risulta, peraltro, da alcuna disposizione della direttiva che tale obbligo ammetta deroghe fondate sulla natura o sulla quantità dei rifiuti".

PRESCRIZIONI MINIME DI SICUREZZA E SALUTE PER LA TUTELA DEI LAVORATORI ESPOSTI AI RISCHI DERIVANTI DAL RUMORE

La Comunitaria 2004 (Legge 18 Aprile 2005 n. 62) ha disposto che il Governo, entro 18 mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, recepisca la direttiva 2003/10/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per la tutela dei lavoratori esposti ai rischi derivanti dal rumore. Questo agente è responsabile di numerosi danni alla salute, fra cui il più evidente e grave è l'ipoacusia, cioè la perdita permanente di vario grado della capacità uditiva. L'esposizione a livelli di pressione sonora elevati e per lungo tempo può inoltre determinare insorgenza di fatica mentale, diminuzione dell'efficienza e del rendimento lavorativo, interferenze sul sonno e sul riposo, ...

Non trascurabili sono inoltre gli effetti sul livello di sicurezza complessivo nell'ambiente di lavoro: l'elevata rumorosità disturba le comunicazioni verbali e la percezione dei segnali acustici di sicurezza, con un inevitabile aumento di probabilità degli infortuni sul lavoro. Rimangono quindi in attesa del nuovo decreto che modificherà l'attuale quadro normativo.

CINTURE DI SICUREZZA SUI TRATTORI AGRICOLI E FORESTALI

La circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 5 Aprile 2005 n. 11 chiarisce in modo definitivo i requisiti di sicurezza dei trattori agricoli e forestali rispetto al rischio di ribaltamento. Il verificarsi con frequenza preoccupante di incidenti con conseguenze mortali o gravissime per gli operatori addetti alla conduzione dei trattori ha portato all'emissione della Circolare, che ribadisce la necessità di dotare tutti i trattori, oltre che di struttura a telaio, anche di dispositivo di ritenuta del passeggero in caso di ribaltamento (cinture di sicurezza). Tutti i veicoli di nuova commercializzazione devono quindi rispondere a questi requisiti di sicurezza, così come è necessario adeguare il parco dei trattori già in servizio.

OBBLIGATORIO DAL 19 LUGLIO IL PIANO DI MONTAGGIO DEI PONTEGGI

Dal 19 Luglio è obbligatoria l'adozione del **PIMUS** (Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio) e la formazione dei preposti e addetti alle operazioni di montaggio, uso, manutenzione, verifica e smontaggio dei ponteggi, trabattelli, castelli di carico.

Per ulteriori informazioni e richieste potete contattarci al 0522-851024